

BANCA, RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED ONERE DELLA PROVA

Con la sentenza 16417/2022, emessa lo scorso 20 maggio, la Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha tracciato e chiarito l'alveo dei confini di responsabilità di cui è gravata la banca in caso di operazioni elettroniche a danno del cliente.

Il caso portato all'attenzione degli Ermellini ha riguardato l'addebito della somma di € 1.000,00 per una ricarica di telefonino quale diretta conseguenza di una frode informatica subita sul conto corrente e sulla carta di credito prepagata.

In tale ambito, la Corte ha innanzitutto precisato che la responsabilità dell'istituto bancario ha natura contrattuale, dovendosi quindi escludere in presenza di una condotta di colpa grave del cliente, e prevede pertanto la verifica della riconducibilità delle operazioni telematiche alla sua volontà.

Mentre parte ricorrente aveva correttamente allegato l'inadempimento della banca per non aver impedito il prelievo non autorizzato, la difesa di quest'ultima non era riuscita a dimostrare alcun fatto estintivo *"consistente nella violazione delle norme prudenziali che informano le modalità d'uso dei rapporti di conto corrente telematico"*.

Con riguardo, in particolare, al grado di diligenza su cui parametrare l'inadempimento dell'istituto di credito, in quanto soggetto professionista, esso riveste una natura tecnica, e dev'essere valutato *"tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, assumendo come parametro la figura dell'accorto banchiere"* in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema, è quindi da ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento la possibilità di un'utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo.

Per esimersi da ogni responsabilità in merito, la banca è quindi tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente.